Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate pellicce

(91/C 97/08)

COM(91) 86 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 25 marzo 1991)

TESTO INIZIALE	NUOVO TESTO CHE TIENE CONTO DEGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Quarto considerando	
considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce delle specie elencate nell'allegato I, qualora esse provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;	considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce degli animali contemplati nell'allegato I, qualora esse provengano da un paese in cui continua ad essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;
Quinto considerando	
considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997, qualora la Commissione accerti, anteriormente al 1° luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,	considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995, qualora la Commissione accerti, anteriormente al 1° gennaio 1995, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole,
Articolo 2	
Ai fini del presente regolamento si intendono per:	Ai fini del presente regolamento si intendono per:
Merci suindicate: tutte le merci elencate nell'allegato II costituite da o contenenti pellicce di una delle specie di animali elencate nell'allegato I,	*Merci suindicate:* tutte le merci elencate nell'allegato II costituite da o contenenti pelli di una delle specie di animali contemplati nell'allegato I.
Articolo 3	
Paragrafo 1	
1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci: ...	1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995 a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci: ...

TESTO INIZIALE	NUOVO TESTO CHE TIENE CONTO DEGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Paragrafo 2	
2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.	2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° gennaio 1995, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.
ALLEGATO I	
Elenco delle specie:	Elenco delle specie:
Castoro: Castor canadensis	Castoro: Castor canadensis
Lontra: Lutra canadensis	Lontra: Lutra canadensis
Coyote: Canis latrans	Coyote: Canis latrans
Lupo: Canis lupus	Lupo: Canis lupus
Lince: Lynx canadensis	Lince: Lynx canadensis
Lince rossa: Felis rufus	Lince rossa: Felis rufus
Zibellino: Martes zibellina	Zibellino: Martes zibellina
Procione: Procyon lotor	Procione: Procyon lotor
	Topo muschiato: Ondatra zibethicus
	Fischer: Martes pennanti
	Tasso: Taxidea taxus
	Martora: Martes americana
	Ermellino: Mustela erminea

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante il codice doganale comunitario (1)

(91/C 97/09)

COM(91) 98 def. — SYN 253

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 27 marzo 1991)

La Commissione modifica la sua proposta come segue:

1) Dopo il settimo considerando è aggiunto il considerando seguente:

«considerando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o, per lo meno, limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali;».

2) Dopo l'ottavo considerando è aggiunto il considerando seguente:

«considerando che, in sede di adozione delle disposizioni di applicazione del presente codice, si è badato, per quanto possibile, a prevenire qualsiasi frode o irregolarità suscettibile di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee;».

(1) GU n. C 128 del 23. 5. 1990 — COM(90) 71 def. — SYN 253.